

COMUNE DI BERTIOLO



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.05.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2012

ART. 1
OGGETTO, FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti nel Comune di Bertiole frequentanti la scuola secondaria di primo grado (medie) di Codroipo, la scuola primaria e le scuole dell'infanzia (asilo) di Bertiole al fine di rendere effettivo il diritto allo studio nel rispetto delle competenze definite dalla vigente normativa e nei limiti previsti dalle risorse finanziarie e dalla dotazione dei mezzi di trasporto.
2. Gli alunni abitanti in altri comuni potranno avvalersi del servizio di trasporto scolastico secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del presente Regolamento.
3. All'inizio di ciascun anno scolastico il Comune provvederà a comunicare all'Istituto Comprensivo di Codroipo le modalità e le condizioni per la fruizione del servizio per uscite didattiche, di orientamento, gite scolastiche o per la partecipazione a manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate dalle rispettive scuole.
4. Previa deliberazione giuntale, potrà essere garantito il servizio di trasporto scolastico anche per altre attività, quali per esempio: doposcuola e centro estivo, con relative gite ed uscite didattiche.

ART. 2
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede ad organizzare il servizio di trasporto nel rispetto del calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione e dall'Istituto Comprensivo di Codroipo.
2. Il servizio viene svolto attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ovvero avvalendosi, in toto o in parte, di personale e/o mezzi appaltati. In casi eccezionali potrà essere svolto mediante l'ausilio del servizio pubblico di linea.
3. La programmazione degli itinerari e degli orari sono determinati in funzione dell'efficienza del servizio, sono finalizzati a ridurre i tempi di permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto, nonché a soddisfare il maggior numero di richieste, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei mezzi, degli utenti, degli autisti e del personale addetto al servizio di accompagnamento, se presente sui mezzi.
4. L'itinerario e le fermate sono individuati esclusivamente lungo strade pubbliche o di uso pubblico, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. I punti di salita e di discesa degli utenti sono determinati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali e segnalati con appositi stelli di colore giallo.
5. Tutte le informazioni riguardanti il servizio, comprese le tariffe, orari, percorsi e punti di raccolta, vengono determinate prima dell'inizio dell'anno scolastico e tempestivamente comunicate all'utenza o pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bertiole all'indirizzo: www.comune.bertiole.ud.it.

ART. 3
BENEFICIARI, CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto entro il 31 luglio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune sul suo sito istituzionale. Eventuali richieste presentate in corso d'anno, derivanti da mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente e trasferimenti di residenza o di istituto scolastico, possono trovare accoglimento compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali ad orari, itinerari e fermate già stabiliti. Orari ed itinerari potranno subire variazioni durante l'anno scolastico per sopravvenute e non prevedibili esigenze. In tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.

2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego. L'iscrizione ha validità per un solo anno scolastico.
3. La fruizione del servizio implica la piena accettazione del presente regolamento.
4. Il servizio viene espletato per l'intero anno scolastico, così come previamente comunicato dall'Istituto Comprensivo di Codroipo, salvo ricorrano le seguenti circostanze:
 - ❖ scioperi ed assemblee sindacali del personale scolastico, docente e non docente;
 - ❖ scioperi del personale addetto al servizio di trasporto scolastico;
 - ❖ svolgimento degli esami di scuola secondaria di primo grado;
 - ❖ consultazioni elettorali, calamità naturali ed emergenze.
5. Hanno diritto di usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune di Bertiole frequentanti la scuola primaria, nonché le scuole dell'infanzia di Bertiole, nei limiti delle risorse finanziarie, dei posti disponibili e nel rispetto dei seguenti criteri e priorità:
 - 1) i soli residenti nelle frazioni;
 - 2) qualora si verifichi la disponibilità di ulteriori posti, potranno trovare accoglimento anche le richieste di residenti nel capoluogo che per ragioni familiari debbano raggiungere le frazioni.La precedenza tra soggetti appartenenti al medesimo grado di priorità è determinata dalla precedenza temporale nella presentazione della relativa istanza.
6. Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado il trasporto scolastico deve essere garantito per tutti i residenti.
7. Qualora risultassero disponibili ulteriori posti, è possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche ai minori residenti al di fuori del territorio comunale frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Codroipo, nonché le scuole dell'infanzia e primaria di Bertiole, previa apposita convenzione da stipularsi con i Comuni limitrofi ai sensi del D.M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei trasporti n. 23 del 11.03.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 SERVIZIO DI ASSISTENZA

1. Il Comune provvede all'organizzazione del servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia mediante apposito personale.
2. Agli addetti al servizio di accompagnamento competono le funzioni di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa degli utenti, nonché la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza, ai genitori o loro delegati.
3. E' facoltà del Comune designare uno o più accompagnatori per gli alunni della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado. Il servizio di accompagnamento può essere espletato da personale comunale, da volontari iscritti ad associazioni di volontariato o da soggetti privati, comunque idonei a svolgere tali mansioni, preventivamente individuati dal Comune.

ART. 5 RESPONSABILITA'

1. All'atto di iscrizione del figlio al servizio di trasporto scolastico i genitori possono delegare al ritiro altra/e persona/e maggiorenne/i, indicandone le generalità ed un recapito telefonico.
2. I minori di anni 14 non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sullo scuolabus e portati, alla fine del percorso, all'Ufficio di Polizia Municipale o ad altro Ufficio Comunale dove saranno custoditi sino all'arrivo del genitore o dell'adulto delegato. Al verificarsi di tale eventualità verrà applicata una sanzione di € 10,00, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La famiglia è responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa, mentre il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sullo

scuolabus fino alla discesa; nel percorso di ritorno, è responsabile dal momento della salita fino alla discesa dal veicolo con la presa in carico da parte del genitore o di suo delegato.

4. Compito primario del conducente è lo svolgimento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora vi siano condizioni di pericolo o, comunque tali da non permettere il regolare svolgimento del servizio rispettando il codice della strada e garantendo l'incolumità dei trasportati, il conducente, a suo giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando il fatto ai competenti uffici comunali.

ART. 6 REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico sono tenuti a comportarsi in modo corretto, educato e rispettoso nei confronti del conducente, del personale di sorveglianza e degli altri trasportati in modo tale da non pregiudicare la sicurezza propria e altrui e senza turbare il buon funzionamento del servizio.

ART. 7 SANZIONI E RISARCIMENTI

1. Qualora l'alunno non rispetti le elementari regole di comportamento sarà richiamato verbalmente dall'autista. Al Responsabile del Servizio compete la valutazione della gravità degli episodi verificatisi sulla base delle informazioni comunicate dal conducente degli automezzi, dai genitori degli alunni, dagli alunni medesimi e dagli eventuali accompagnatori. Il Responsabile del Servizio potrà stabilire la sospensione temporanea dal servizio di trasporto, ovvero nei casi più gravi, l'esclusione dell'alunno dallo stesso, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.
2. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni alla proprietà di terzi e allo scuolabus devono essere dagli stessi rimborsati; a tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento di segnalare all'autista o all'accompagnatore, ove presente, colui o coloro che hanno provocato tali danni.

ART. 8 RETTE DI TRASPORTO

1. Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante pagamento di una compartecipazione stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Nessun rimborso è dovuto nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio.
2. La contribuzione è dovuta se il servizio inizia prima del giorno 15 del mese e se termina dopo il 15 del mese.
3. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero entro e non oltre il mese di ottobre (per il periodo settembre - dicembre), gennaio (per il periodo gennaio - marzo) e aprile (per il periodo aprile - giugno).
4. Le famiglie che, in corso d'anno, rinunciano al servizio sono tenute a darne comunicazione per iscritto al Comune. Il mancato pagamento della tariffa, in tutto o in parte, comporta, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, l'esclusione dal servizio.

ART. 9 ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELL'AUTISTA

1. L'autista dello scuolabus, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal Codice della Strada, deve osservare tutte le particolari cautele, per evitare qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada ed al veicolo che ha in consegna.

2. L'autista, durante la conduzione del veicolo, è suo consegnatario e ne risponde verso l'Amministrazione comunale per eventuali danni provocati dalla sua negligenza, incuria o colpa.
3. Prima dell'inizio del servizio, l'autista verificherà accuratamente l'efficienza del veicolo, al fine di prevenire eventuali inconvenienti durante lo svolgimento dello stesso. In caso di irregolarità, è tenuto a segnalarle per iscritto al Responsabile del servizio.
4. Nessun autista può assumere servizio se non in possesso delle prescritte licenze e patenti previste dalla legge e dai regolamenti.
5. All'autista è assolutamente vietato l'affidamento della guida della vettura a chi non espressamente autorizzato.

ART. 10
RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice civile e del Codice Penale, nonché del Codice della strada e del Regolamento attuativo del medesimo.